

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
Financial Transaction Tax (FTT)
decorrenza delle aliquote FTT

FAQ – Risposte a domande sull'applicazione dell'imposta

D: In base al comma 491 della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari ivi previsti è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Per l'anno 2013, l'art.21 del Decreto 21 febbraio 2013 aveva stabilito che l'imposta di cui al comma 491 veniva elevato allo 0,22 per cento, ed allo 0,12 per cento per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

L'imposta sulle transazioni finanziarie, sempre in base al suddetto art.21, è entrata in vigore con riferimento alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio.

Si chiede se la data di entrata in vigore delle aliquote ordinarie summenzionate di cui al comma 491 farà riferimento ai regolamenti che avverranno a decorrere dal 1 gennaio 2014, anche qualora la negoziazione avvenisse nel 2013, o se anche quest'ultima debba avvenire nel 2014.

R: L'aliquota ordinaria dello 0,2 per cento per le transazioni in strumenti finanziari di cui al comma 491, eventualmente ridotta alla metà qualora le transazioni avvengano su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione entrerà in vigore con riferimento alle operazioni regolate a decorrere dal 1 gennaio 2014.